

## **REGOLAMENTO**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 36 DI DATA 26 MARZO 2002**

-

**REGOLAMENTO ENTRATO IN VIGORE IL 29 APRILE 2002**

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Ivo Ceolan

IL PRESIDENTE  
F.to Marco Ioppi

## **INDICE GENERALE**

### **CAPO I**

#### **GENERALITA'**

- Articolo 1**            Oggetto  
**Articolo 2**            Finalità

### **CAPO II**

#### **DIRETTIVE PER IL CORRETTO INSEDIAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DEGLI IMPIANTI FISSI DI TELECOMUNICAZIONE**

- Articolo 3**            Criteri generali di localizzazione  
**Articolo 4**            Divieti d'installazione  
**Articolo 5**            Criteri di mimetizzazione  
**Articolo 6**            Aggiornamento tecnologico  
**Articolo 7**            Procedimenti autorizzatori e concessori  
**Articolo 8**            Accesso all'area  
**Articolo 9**            Area impianti  
**Articolo 10**           Documentazione  
**Articolo 11**           Titolarità  
**Articolo 12**           Controlli  
**Articolo 13**           Attivazione dell'impianto  
**Articolo 14**           Ultimazione dei lavori

### **CAPO III**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

- Articolo 15**           Dismissione impianti

**CAPO I**  
**GENERALITA'**

**Art. 1**

**Oggetto**

1. Le presenti direttive disciplinano, ai sensi dell'art. 3 bis del Decreto del presidente della Giunta provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg, come introdotto dal Decreto del presidente della Giunta provinciale 25 settembre 2001, n. 30-81/Leg, l'installazione di nuovi impianti fissi delle telecomunicazioni operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz, di seguito denominati impianti.

**Art. 2**

**Finalità**

1. Al fine di contemperare le esigenze del servizio pubblico di telefonia con quelle di tutela della salute pubblica della collettività e della salvaguardia ambientale, le presenti direttive hanno lo scopo di regolamentare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti fissi di telecomunicazione di cui all'art. 1, nel rispetto dei criteri e delle indicazioni tecniche approvate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 3260 di data 7 dicembre 2001, con lo specifico obiettivo:
  - di assicurare la tutela della salute della popolazione dagli effetti della sovraesposizione ai campi elettromagnetici adottando i principi di massima cautela e della precauzione previsti dalle norme vigenti;
  - di tutelare l'ambiente ed il paesaggio, attraverso il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, promuovendo l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettromagnetici secondo le migliori tecnologie;
  - di promuovere la collaborazione operativa tra l'Amministrazione comunale e i titolari degli impianti per un corretto insediamento degli stessi sul territorio comunale.

**CAPO II**

**DIRETTIVE PER IL CORRETTO INSEDIAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DEGLI IMPIANTI FISSI DI  
TELECOMUNICAZIONE**

**Art. 3**

**Criteri generali di localizzazione**

1. Gli impianti fissi di telecomunicazione, in riferimento a quanto espresso dalle disposizioni provinciali e dalle norme vigenti in materia, previo accordo con l'Amministrazione comunale, dovranno essere collocati:
  - di norma nelle aree di proprietà pubblica;
  - in posizione defilata rispetto alle visuali libere o a manufatti di pregio o in corrispondenza di siti da tutelare sotto il profilo paesaggistico ed ambientale;
  - in aree prossime e facilmente raggiungibili dalla viabilità esistente;
  - in luoghi contigui ad altri impianti tecnologici similari, privilegiandone la concentrazione;
  - all'esterno delle aree edificate, mantenendo una distanza adeguata da insediamenti residenziali esistenti e di probabile sviluppo;
  - in aree già urbanizzate con destinazione produttiva secondaria di valenza artigianale o industriale.

#### **Art. 4**

##### **Divieti d'installazione**

1. I nuovi impianti fissi di telecomunicazione di cui all'articolo 1, non possono essere installati:
  - nei centri storici e negli edifici isolati del centro storico così come individuati dal piano regolatore generale (P.R.G.);
  - nelle zone residenziali, così come individuate dal P.R.G.;
  - in zone con destinazione urbanistica diversa da quella residenziale ma comprese in ambiti prevalentemente residenziali;
  - negli ambiti specificatamente destinati ai servizi pubblici o di interesse collettivo ovvero nelle aree per attrezzature pubbliche e di interesse generale tra cui si annoverano:
    - le aree per attività civile amministrative;
    - le aree per attrezzature scolastiche e culturali;
    - le aree per attrezzature ospedaliere, sanitarie e assistenziali;
    - le aree per attrezzature di interesse comunale;

- le aree per attrezzature sportive;
- le aree a verde pubblico;
- le aree per cimiteri comprensive delle fasce di rispetto,

così come individuate dal P.R.G.;

- nelle aree per attività sociali private così come individuate dal P.R.G.;
- nelle aree adibite a biotopo;
- nelle aree di protezione dei contesti paesaggistici e dei centri storici così come individuate dal P.R.G.;
- nelle aree destinate a fasce di rispetto dei laghi;
- nelle aree di protezione dei corsi d'acqua per una fascia di 30 metri per lato;
- nelle aree assoggettate a tutela monumentale secondo i disposti della legge 1089/39;
- nelle aree ove vi sia la presenza di elementi di interesse storico archeologico, così come individuate dal P.R.G.;
- nelle aree di elevato pregio paesaggistico – ambientale, nelle zone particolarmente evidenti da punti panoramici.

## **Art. 5**

### **Criteri di mimetizzazione**

#### 1. Nell'installazione di nuovi impianti di telecomunicazione:

- sono adottate tutte le opportune misure per mimetizzarli tenendo conto dello sfondo su cui si attestano e utilizzando colorazioni adeguate;
- è favorita la posizione marginale e defilata rispetto al sistema di utilizzo agricolo delle aree aperte;
- sono adottate tutte le opportune misure per evitare lo sveltamento rispetto ai crinali e alle sommità delle emergenze orografiche.

## **Art. 6**

### **Aggiornamento tecnologico**

1. I gestori degli impianti di telecomunicazione devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le cautele necessari a minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, adeguando a tal fine gli impianti, sia nuovi che esistenti, sulla base delle nuove tecnologie e delle conoscenze disponibili.
2. Ai fini di quanto espresso nel comma 1 i gestori degli impianti hanno l'obbligo:
  - a) di documentare l'avvenuta adozione di tutti gli accorgimenti tecnici e di tutte le necessarie cautele;
  - b) di fornire ogni elemento sull'effettiva, costante e concreta attitudine degli impianti a limitare l'esposizione;
  - c) di relazionare all'Amministrazione comunale, attraverso idonea documentazione da presentare entro il 31 gennaio d'ogni anno, in riferimento a quanto indicato nei precedenti punti a) e b).
3. Qualora i gestori non si attivino per l'assolvimento degli obblighi di cui al presente articolo, il Comune, previa diffida scritta, procederà alla segnalazione dell'inadempimento all'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e alla direzione igiene e sanità pubblica in materia di prevenzione ambientale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, delegate ad esercitare l'attività di controllo tecnico sull'applicazione della disciplina concernente gli impianti fissi di telecomunicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 6 del D.P.G.P. 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg.

## **Art. 7**

### **Procedimenti autorizzatori e concessori**

1. L'istruttoria dei procedimenti autorizzatori e concessori di cui all'art. 4 del Decreto del presidente della Giunta provinciale 29 giugno 2000, n. 13 31/Leg. e ss.mm.ii., è subordinata all'accertamento, in prima istanza, da parte del Comune, della conformità della localizzazione degli impianti fissi di telecomunicazione con le presenti direttive.
2. Oltre alle presenti direttive di carattere generale, gli impianti fissi di telecomunicazione dovranno inoltre conformarsi ai criteri specifici di localizzazione stabiliti ai sensi del Decreto del presidente della Giunta provinciale 29 giugno 2000, n. 13 31/Leg. e ss.mm.ii. e contenuti nella delibera della Giunta provinciale n. 3260 di data 7 dicembre 2001.

## **Art. 8**

### **Accesso all'area**

1. L'accesso all'area è garantito di norma tramite la viabilità esistente. Le strade dovranno essere a pavimentazione naturale e realizzate seguendo l'andamento naturale del terreno riducendo al minimo tutti i movimenti di terra.
2. Ove ciò risultasse assolutamente impossibile l'eventuale nuova viabilità di accesso è realizzata sulla base delle indicazioni tecniche fornite dall'Amministrazione, evitando comunque tracciati in roccia o esposti a particolari visuali.
3. Dovranno essere altresì rispettati i criteri specificati nella deliberazione della Giunta provinciale n. 3260 di data 7 dicembre 2001.

## **Art.9**

### **Area impianti**

1. Eventuali piattaforme o platee in calcestruzzo dovranno essere incassate nel terreno che sarà poi inerbito mediante riporto di terreno vegetale.
2. Le scalinate sono realizzate in pietra locale, legno, o in metallo verniciato con tinta analoga a quella impiegata per le restanti strutture metalliche.
3. E' vietato, per le recinzioni, la realizzazione di muretti di cinta e di cordoli in calcestruzzo; le stesse dovranno essere mascherate con arbusti e piante rampicanti.
4. Il gestore dell'impianto ha l'obbligo di garantire costantemente l'interdizione dell'area ai non addetti.

## **Art. 10**

### **Documentazione**

1. La richiesta di concessione edilizia, di autorizzazione edilizia e la comunicazione di denuncia di inizio attività deve essere corredata, in riferimento alle norme provinciali e alle norme vigenti in materia, della necessaria documentazione tecnica che definisca l'ubicazione del nuovo impianto, la localizzazione degli impianti già esistenti,

le caratteristiche tecniche delle installazioni, sia esistenti che di progetto e quant'altro necessario ai fini della verifica di compatibilità urbanistico-ambientale.

2. Le modifiche agli impianti esistenti soggiacciono alle presenti direttive.

#### **Art. 11**

##### **Titolarietà**

1. All'atto della domanda di concessione edilizia, di autorizzazione edilizia o di denuncia d'inizio attività, il soggetto richiedente deve dimostrare valido titolo ad eseguire le opere, ai sensi delle norme urbanistiche provinciali in vigore (Legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 e ss.mm.ii.).

#### **Art. 12**

##### **Controlli**

1. L'Amministrazione comunale può richiedere, ai proprietari e gestori degli impianti, l'installazione di idonee apparecchiature al fine di monitorare l'attività di esercizio delle strutture.
2. L'Amministrazione comunale promuove, direttamente o attraverso l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, i controlli degli impianti fissi di telecomunicazione relativamente ai valori di esercizio degli stessi.
3. Gli esiti dei controlli sono resi noti mediante pubblicazione periodica.

#### **Art. 13**

##### **Attivazione dell'impianto**

1. L'attivazione dell'impianto può avvenire, previo preavviso di almeno sette giorni da presentare in forma scritta, al Comune di Arco, area tecnica comunale – servizio edilizia privata.
2. In caso di modifica delle caratteristiche d'utilizzo dell'impianto rispetto alle condizioni autorizzate sarà necessario presentare nuova istanza di autorizzazione.

#### **Art. 14**

#### **Ultimazione dei lavori**

1. In riferimento alle norme urbanistiche provinciali vigenti, l'ultimazione dei lavori deve essere comunicata al Comune Arco entro 15 giorni dalla conclusione degli stessi.
2. Alla dichiarazione d'ultimazione dei lavori deve essere allegata certificazione di conformità tra l'impianto installato e quello autorizzato.

### **CAPO III**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 15**

#### **Dismissione impianti**

1. Nel momento in cui venisse meno la funzione in virtù della quale sono stati installati gli impianti in seguito ai provvedimenti autorizzatori e concessori di cui all'art. 4 del Decreto del presidente della Giunta provinciale 29 giugno 2000, n. 13 31/Leg. e ss.mm.ii, il titolare dovrà provvedere, entro sei mesi, alla demolizione e rimozione di tralicci, antenne e manufatti di servizio, escludendo una modifica della loro destinazione d'uso e dovrà ripristinare l'area alle condizioni consone con la previsione urbanistica.
2. Gli adempimenti di cui al comma 1 dovranno essere anticipatamente garantiti al momento della presentazione della domanda attraverso la sottoscrizione di un atto unilaterale da parte del gestore dell'impianto e del proprietario del fondo interessato.
3. Nel caso di inadempienza rispetto a quanto previsto dal comma 1, provvederà il Comune addebitandone i relativi costi al titolare dell'autorizzazione o concessione e, in subordine, al proprietario del fondo interessato.